



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente
Vicepresidente
Assessori

			P	A
Luca	Zaia		X	
Marino	Zorzato		X	
Renato	Chisso		X	
Roberto	Ciambetti			X
Luca	Coletto		X	
Maurizio	Conte			X
Marialuisa	Coppola			X
Elena	Donazzan		X	
Marino	Finozzi		X	
Massimo	Giorgetti		X	
Franco	Manzato		X	
Remo	Sernagiotto		X	
Daniele	Stival		X	

Struttura amministrativa competente:
Direzione Istruzione

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.

1195

del 25 GIU. 2012

OGGETTO: Contributo regionale "Buono-Scuola".
Criteri e modalità di concessione (Bando).
Anno scolastico-formativo 2012-2013.
(CR n. 33 del 07/05/2012 - L.R. 19/01/2001, n. 1)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

viene approvato il nuovo Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'anno scolastico-formativo 2012-2013.

Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Inoltre, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2013 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, sia

sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 – articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In relazione agli studenti disabili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie").

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale.

Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E' stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b) insuccesso scolastico, fino all'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c) successo scolastico, entro l'anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
- d) frequenza, nell'anno 2012-2013, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo, viene confermata l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0,00 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0,00 a € 40.000,00).

Atteso che numerose famiglie hanno chiesto alla Regione di emanare il bando per l'Anno Scolastico 2012-2013 prima dell'inizio di tale anno, al fine di sapere se rientrano nei criteri previsti per la concessione del contributo in questione e, quindi, di scegliere la scuola cui iscrivere i propri figli, si ritiene opportuno, per la prima volta, emanare il bando prima dell'inizio del suddetto anno scolastico.

Così facendo, il bando viene emanato prima dell'approvazione del bilancio regionale 2013 (sul quale si prevede di assumere l'impegno di spesa) e, quindi, in carenza di stanziamento di risorse per il contributo in questione.

Alla luce di ciò, si ritiene necessario inserire nel bando due norme particolari: la prima che subordina l'efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2013; la seconda che, nel caso in cui le risorse stanziare per il 2013 siano inferiori a quelle stanziare per il 2012, prevede la riduzione proporzionale degli importi massimi concedibili del contributo.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo per l'anno 2012-2013 sono esposti nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione regionale Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 245846/6000243 del 28/05/2012.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. 1/2001;
- VISTO l'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;
- VISTA la CR n. 33 del 07/05/2012;
- VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione, espresso nella seduta del 23/05/2012;
- VISTO il parere favorevole della Direzione regionale Comunicazione e Informazione n. 245846/6000243 del 28/05/2012, sulla collaborazione degli U.R.P.;
- VISTO l'impegno della Direzione regionale Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare i criteri e modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'anno 2012-2013, esposti nell'**Allegato A** – parte integrante del presente provvedimento;
3. di subordinare l'efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2013;
4. di ridurre proporzionalmente gli importi massimi concedibili del contributo, nel caso in cui le risorse stanziare per il 2013 siano inferiori a quelle stanziare per il 2012;
5. di determinare, nell'importo che sarà stanziato dal Bilancio regionale 2013, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del Bilancio 2013 "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione";

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

